



TRIBUNALE DI GORIZIA
24 GIU. 2026
N. 1047/26 PROT.

TRIBUNALE DI GORIZIA

Oggetto: Tavolo tecnico sulle procedure concorsuali

VERBALE DELLA RIUNIONE

del 9 giugno 2026 ore 16:00

Con la presenza di:

Presidente del Tribunale e Giudice Delegato dott. Riccardo Merluzzi;

Coordinatrice del Settore Civile dott.ssa Ilaria Parlangeli;

Per gli avvocati:

Monica Bassanese (verbalizzante), Cristina Bertolano, Rossanna Gregolet.

Per i dottori commercialisti:

Alessandro Culot, Valentina Marusig, Alfredo Pascolin, Andrea Pobega, Karim Fathi,

Alessandra De Biasio.

Vengono trattati i seguenti punti:

Comunicazioni del Presidente.

Il Presidente, rilevato che persiste un numero esiguo di iscritti nell'elenco dei gestori della crisi, indica le seguenti linee guida.

Comitato dei creditori

Il Presidente evidenzia che il comitato dei creditori è un organo essenziale della procedura, la cui nomina non è opzionale bensì necessaria, e la cui mancata costituzione dev'essere l'eccezione e non la regola. Per contro ha riscontrato un numero considerevole di procedure in cui il comitato non è stato costituito.

Sul tema si apre il confronto. Come strumento di fronte all'indisponibilità dei creditori va comunicata direttamente la nomina, la nomina va in altri termini "forzata" (Pobega), se del caso anche prima dell'accertamento del passivo, in quanto in alcune procedure più complesse non è possibile attendere l'accertamento del passivo, essendo necessario nominare il comitato sin da subito (Fathi).

La liquidazione di un compenso per il CDC, come previsto dal codice, potrebbe essere uno strumento utilizzabile per motivare la partecipazione a tale organo, perlomeno in caso di procedure capienti (GREGOLET). La criticità sotto questo profilo emerge nelle procedure incapienti (FATHI).

Durata eccessiva delle procedure.

Il Presidente riscontra tuttora procedure ancora aperte e relative ad anni molto risalenti, ed esorta ancora una volta, come da recente comunicazione inviata a tutti i curatori tramite il portale “*fallco*”, a chiudere le procedure celermente, e comunque entro i 6 anni. Tempi troppo lunghi e soprattutto superiori ai 6 anni espongono a cause risarcitorie in base alla legge Pinto con responsabilità erariale per il giudice e il curatore; solo in casi eccezionalissimi e motivati, le procedure possono superare la soglia dei 6 anni.

Il Presidente invita i curatori ad utilizzare gli strumenti previsti dal codice quali, a seconda dei casi, la chiusura in pendenza di giudizi e procedimenti *ex art.234*, il “non luogo all’accertamento del passivo” *ex art.209* e la chiusura in caso di previsione di insufficiente realizzo *ex art.233* comma 1 lettera d) CCII. La chiusura *ex art.234* può essere utilizzata anche nel caso di costituzione di parte civile nel procedimento penale, tenuto conto dei tempi differenti dei procedimenti, in sede penale e concorsuale;

(PASCOLIN) il tema della durata delle procedure porta a ponderare ancor più attentamente se promuovere o meno proficuamente azioni da parte del curatore;

(CULOT) in mancanza di immediato sequestro s’innescano obiettivamente difficoltà di effettivo recupero di somme per la massa creditoria.

Inammissibilità di intervalli di tempo eccessivamente lunghi tra riparto esecutivo e chiusura della procedura.

Il Presidente dispone che, dopo il riparto esecutivo occorre chiudere celermente le procedure, non essendo ammissibili i lunghi intervalli di tempo talvolta riscontrati tra ripartizione e chiusura.

Liquidazione compenso gestore della crisi da sovraindebitamento e liquidatore.

Il dott. Culot introduce il tema del compenso nella liquidazione controllata, con riferimento ai criteri di liquidazione dello stesso in favore del liquidatore e del gestore designato dall’O.C.C., riscontrando differenti discussioni sul punto in *forum fallco*.

Il Presidente richiama l'art 275 comma 3 a conferma che il compenso del gestore OCC coincidente con il liquidatore è determinato unitariamente e la liquidazione compete al Giudice a conclusione della procedura, in sede di approvazione del rendiconto finale.

Il Presidente segnala in qualche circostanza un problema di terzietà in capo al liquidatore che abbia già svolto nella medesima procedura le funzioni di gestore.

Segnala altresì che tempi lunghi tra fase "prefallimentare" ora procedimento unitario e sentenza di apertura della liquidazione controllata, o di rigetto della stessa, sono da imputarsi talvolta ad un'istruttoria che si rivela spesso complessa per la difficoltà di recepire e condividere il contenuto e le conclusioni dei ricorsi e delle relazioni dei gestori designati dall'O.C.C.

Modifiche introdotte al codice civile. Decorrenza del biennio decadenziale per le azioni di responsabilità.

Interviene il dott. Alfredo Pascolin in tema di modifiche apportate al codice civile dal D.lgs.47/2026, con particolare riferimento alla decorrenza del biennio previsto a pena di decadenza dall'art.2394 bis c.c. per promuovere da parte dei curatori le azioni di responsabilità, richiedendosi, in mancanza di una chiara disciplina transitoria sul punto, indicazioni in merito, ovvero se il biennio per le procedure pendenti debba decorrere dalla sentenza, con un evidente pregiudizio per le procedure più risalenti, o, piuttosto, e più ragionevolmente, dall'entrata in vigore della modifica ovvero dal 29.04.2026, soluzione, quest'ultima, condivisa dal Presidente.

Necessità di allineamento con SIECIC nel deposito degli atti.

Il Presidente osserva che i curatori non stiano lavorando in linea con il sistema telematico ministeriale (SIECIC) nel deposito degli atti.

Ad esempio, il c/c della procedura andrebbe associato in Fallco a specifici codici, utile in sede di istanza di liquidazione del compenso degli incaricati, sì che si rende necessario da parte del giudice emettere un decreto "generico", con forzatura del sistema, e con rilevanti criticità in sede di ispezione ministeriale.

Sul tema intervengono i presenti. (Fathi) il Tribunale di Udine prevede l'emissione e trasmissione dei mandati di pagamento direttamente dalla cancelleria alla banca.

(Culot): nell'atto strutturato è richiesto d'indicare gli estremi di c/c; suggerisce come utile il raccordo tra titolo dell'istanza da depositare e articolo di legge cui la stessa si riferisce;

(De Biasio) l'atto cosiddetto strutturato è stato in più casi scartato; (Pobega) talvolta è il sistema che crea dei "blocchi".

Il Presidente ribadisce che la mancanza di allineamento tra *FALLCO* e *SIECIC* e l'utilizzo dell'atto "generico" che "aggira" il sistema comporta problemi sia per il corretto utilizzo del sistema che in sede di ispezione ministeriale e reputa opportuno un aggiornamento con il referente di Fallco, aggiornamento condiviso dai presenti.

Liquidazioni controllate incapienti, dichiarate su istanza dei creditori.

Il Presidente osserva che la dichiarazione di apertura di liquidazioni controllate, nonostante si rivelino incapienti, deriva spesso dall'inerzia del debitore, e in particolare dalla scarsa applicazione dell'art.268 comma 3, secondo cui, nel caso di domanda proposta da un creditore nei confronti di debitore persona fisica, non si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'OCC, su richiesta del debitore, attesta che non è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori neppure mediante l'esercizio di azioni giudiziarie (il debitore deve eccepire l'impossibilità di acquisire attivo entro la prima udienza, per contro lo stesso rimane inerte).

Contributo unificato da versare per l'iscrizione a ruolo nei procedimenti per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale

Il dott. Culot segnala il tema delle innovazioni apportate al contributo unificato da versare per l'iscrizione a ruolo nei procedimenti per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale, che sembra dovuto non più in misura fissa bensì secondo scaglione di valore, sollevando dubbi interpretativi sul valore da adottare a riferimento, cui si associa l'avv. Gregolet, non sussistendo al momento dell'iscrizione a ruolo l'elemento dato dalle domande di partecipazione al passivo.

L'avv. Bassanese, pur rilevando che tale nuova disposizione può comportare un notevole aggravio per coloro che intendono accedere agli strumenti, dovendo sostenere non più il contributo fisso di € 98,00 ma quello spesso ben più elevato commisurato al valore del passivo, all'atto dell'iscrizione a ruolo non può che farsi riferimento al passivo stimato dal gestore sulla base della documentazione e delle dichiarazioni di credito acquisite.

Il Presidente dott. Merluzzi fa presente che la Nota del 09.04.2026 recepisce precise disposizioni ministeriali.

Aumento del versamento dovuto dalle persone fisiche per la domanda di nomina del gestore richiesto dalla CCIAA VG

L'avv. Gregolet, pur comprendendone le ragioni (dissuasione dall'inoltrare istanze che poi i candidati alle procedure di sovraindebitamento lasciavano decadere, nonostante le impegnative istruttorie svolte medio tempore dai gestori) segnala il considerevole aumento del versamento dovuto dalle persone fisiche per la domanda di nomina del gestore richiesto dalla CCIAA VG, che può costituire un notevole freno per l'accesso a questo tipo di procedure e comportare la necessità degli interessati di rivolgersi ad altri OCC presenti sul territorio.

I lavori si chiudono alle ore 17.30.

Il Presidente del Tribunale e Giudice Delegato dott. Riccardo Merluzzi



RICCARDO
MERLUZZI
MINISTERO DELLA
GIUSTIZIA
24.06.2026 12:29:16
GMT+01:00

La verbalizzante avv. Monica Bassanese



Firmato digitalmente da:
BASSANESE MONICA
Firmato il 24/06/2026 10:44
Seriale Certificato: 4267390
Valido dal 17/02/2025 al 17/02/2028
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA